



Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

# PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## Nota UdM PNRR 12/2023

*Istruzioni operative in materia di*

- 1. Obblighi di comunicazione dell'Amministrazione titolare, dei Soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR ex art. 34 REG. UE 2021/241.**
- 2. Modalità di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunità.**
- 3. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. Open data.**

**Adottata il 06 novembre 2023**



## INDICE

Introduzione.....	3
SEZIONE 1 – COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE .....	4
1. Obblighi in materia di comunicazione e informazione dei soggetti attuatori, gestori e dei beneficiari di risorse PNRR. Utilizzo del Logo NGEU. ....	4
1.1 Obblighi dei soggetti attuatori/gestori delle misure PNRR.....	4
1.2 Obblighi dei destinatari finali dei fondi PNRR (beneficiari) .....	4
2. Flusso di comunicazione di bandi/avvisi/altri atti ufficiali per la successiva pubblicazione sul sito Italia Domani.....	6
3. La sezione 'Attuazione misure PNRR' del sito istituzionale del Ministero.....	6
4. Modalità e contenuti minimi delle comunicazioni relative alle opportunità PNRR e ai risultati ottenuti tramite l'attuazione del Piano .....	8
SEZIONE 2 – TRASPARENZA BENEFICIARI E PAGAMENTI. OPEN DATA. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, MODALITÀ E FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PNRR.....	10
5. Principi generali e ricostruzione normativa, nazionale ed europea, in materia .....	10
6. I principi del trattamento di dati personali in ambito pubblico .....	11
7. Obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.....	13
8. Le modalità e gli standard di pubblicazione dei dati.....	15
9. Le modalità di pubblicazione dei dati PNRR MIMIT nella fase di prima applicazione della presente direttiva.....	17



## Introduzione

Le presenti linee guida sono emanate al fine di:

- fornire indicazioni operative in merito agli **obblighi di comunicazione derivanti dall'art. 34 del Regolamento UE 2021/241**, rivolte ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR e in particolare:

- alle Direzioni generali del Ministero titolari di misure;
- ai soggetti attuatori;
- ai soggetti gestori;
- ai soggetti beneficiari (destinatari finali) delle risorse PNRR.

- creare un **modello di governance** chiaro e unitario **delle attività di comunicazione**, diffusione e promozione delle opportunità afferenti alle misure PNRR e dei risultati progressivamente conseguiti. Il modello di governance di seguito descritto mira inoltre a favorire il raccordo costante tra Unità di Missione, soggetti responsabili dell'attuazione delle misure e Ufficio Stampa del Ministero.

- focalizzare l'attenzione sul **rispetto degli obblighi di trasparenza** con riferimento alla pubblicazione, in raccordo con quanto disponibile nel portale Italia Domani, dei beneficiari delle misure ('destinatari finali dei fondi') e, in un secondo momento, alla pubblicazione dei pagamenti effettuati con risorse pubbliche di fonte PNRR.

Particolare attenzione è prestata alle **modalità di pubblicazione dei dati predetti**, al fine di parimenti garantire il rispetto delle norme europee e nazionali vigenti in materia di **trattamento dati e privacy**. Il set di dati pubblicato è definito in raccordo con l'azione su tale punto avviata dall'Ispettorato generale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze e già disponibile sul portale **Italia domani**.

La nota coglie infine l'occasione, in maniera integrata con le disposizioni della precedente Nota UDM PNRR 7/2023, adottata in giugno scorso, per sottolineare l'imperativa esigenza di garantire la conformità agli obblighi di pubblicità e trasparenza dell'agire pubblico nell'attuazione delle misure del PNRR del MIMIT. I paragrafi che vertono su questi temi sono stati elaborati in collaborazione con il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero**.



## SEZIONE 1 – COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE

### **1. Obblighi in materia di comunicazione e informazione dei soggetti attuatori, gestori e dei beneficiari di risorse PNRR. Utilizzo del Logo NGEU.**

#### **1.1 Obblighi dei soggetti attuatori/gestori delle misure PNRR**

I soggetti attuatori/gestori sono tenuti a inserire, in ogni documento pubblico relativo all'attuazione di una misura PNRR, ivi compresi gli atti attraverso i quali è finalizzata la concessione degli incentivi e/o l'aggiudicazione degli appalti (provvedimenti di concessione, contratti di finanziamento, contratti di sviluppo, ecc):

- il logo dell'Unione;
- una dichiarazione adeguata sul finanziamento che reciti «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU».

Il download dei loghi ufficiali del Programma può essere effettuato tramite il Centro download per elementi visivi della Commissione europea (raggiungibile al seguente link: [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/information-sources/logo-download-center\\_en?etrans=it](https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?etrans=it)).

**Spetta ai Soggetti attuatori/gestori** che valutano l'ammissione a finanziamento dei progetti **indicare espressamente ai beneficiari finali dei fondi gli obblighi in tema di comunicazione e di vigilare sul loro rispetto in ogni fase di attuazione dell'investimento/progetto** ai fini dell'erogazione del saldo finale. Sul tema si rimanda anche al contenuto della Nota UDM PNRR MIMIT n. 5/2023 rubricata "Linee guida per i provvedimenti attuativi" (disponibile al seguente link: [Nota UdM PNRR n. 5 del 25 maggio 2023 - Linee guida per i provvedimenti attuativi](#)).

#### **1.2 Obblighi dei destinatari finali dei fondi PNRR (beneficiari)**

I beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021 (da qui innanzi, solo "Art. 34").

L'Art. 34 prevede la necessità di **garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione europea attraverso la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, indirizzate a destinatari diversi (tra cui i media e il vasto pubblico)**.

Come innanzi anticipato, **è cura dei Soggetti attuatori/gestori**, che valutano l'ammissione a finanziamento dei progetti, indicare espressamente ai beneficiari finali dei fondi gli obblighi in tema di comunicazione e vigilare sul loro rispetto ai fini dell'erogazione del saldo finale. Sul tema si rimanda anche al contenuto della Nota UDM PNRR MIMIT n. 5/2023 rubricata



“Linee guida per i provvedimenti attuativi” (disponibile al seguente link: [Nota UdM PNRR n. 5 del 25 maggio 2023 - Linee guida per i provvedimenti attuativi](#)).

**Qualora nei provvedimenti di ammissione a finanziamento non sia stato indicato tale obbligo**, si dovrà provvedere in tempi brevi a rendere noto ai beneficiari la necessità di rispettare tale requisito, con modalità concrete da individuare in relazione alla singola misura.

A livello di singolo progetto, i soggetti beneficiari sono infatti tenuti a:

- Indicare nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”), riportando l'emblema dell'Unione europea, scaricabile al seguente link: [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/information-sources/logo-download-center\\_en?ettrans=it](https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?ettrans=it);
- fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU") e riportando l'emblema dell'Unione europea.

**A titolo di esempio, la promozione del progetto potrà avvenire sul sito web ad uso professionale del beneficiario o tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi.**

Per il download dei loghi ufficiali del Programma, è possibile utilizzare il Centro download per elementi visivi della Commissione europea (raggiungibile al link di cui sopra). **Si specifica che quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi.** L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

#### FOCUS – CONTROLLI SUL RISPETTO DI TALE OBBLIGO

Si evidenzia in questa sede che il rispetto degli obblighi di pubblicazione e informazione ex art. 34 del Reg. UE 2021/241 sarà oggetto di verifica nei controlli formali e sostanziali, sia relativi alla performance che alla spesa, effettuati, ciascuno per le proprie responsabilità, dai soggetti attuatori, gestori, dalle Direzioni generali titolari delle misure e dalla scrivente Unità di missione PNRR.



## **2. Flusso di comunicazione di bandi/avvisi/altri atti ufficiali per la successiva pubblicazione sul sito Italia Domani**

La circolare MEF-RGS n. 25 del 29 ottobre 2021 invita le Amministrazioni titolari delle misure PNRR a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (all'indirizzo mail [pubblicazionebandi.pnrr@mef.gov.it](mailto:pubblicazionebandi.pnrr@mef.gov.it)) le informazioni relative ai bandi e agli avvisi emanati in attuazione di misure PNRR, al fine di consentirne la pubblicazione all'interno del portale Italia Domani.

La pubblicazione dei bandi e avvisi di selezione – e atti assimilati –, sia sul sito del MIMIT che su Italia domani, è **requisito essenziale** per assicurare il rispetto del disposto di cui all'art. 34, par. 2 del Reg. Ue 2021/241 (obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità).

Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del MIMIT prevede che la trasmissione delle informazioni sia a carico del Responsabile per le attività di informazione e comunicazione, **individuato nel Dirigente dell'Ufficio di coordinamento della gestione di questa Unità di missione.**

Al fine di adempiere a tale obbligo, **ogni Direzione generale titolare di misura e/o Soggetto attuatore e/o gestore delle stesse dovrà inoltrare all'indirizzo funzionale [pnrr-attuazione@mise.gov.it](mailto:pnrr-attuazione@mise.gov.it) il modello word standard** (allegato alla circolare MEF-RGS n. 25 del 29 ottobre 2021 e che l'Unità di missione potrà fornire ogniqualvolta necessario), **debitamente compilato in ogni sua parte.** L'Unità di missione, effettuata una verifica della correttezza delle informazioni inserite, provvede alla trasmissione all'indirizzo mail sopra indicato per la relativa pubblicazione sul portale Italia Domani. Le opportunità di incentivo per le imprese sono inoltre segnalate dalle Direzioni generali titolari della misura o dall'Unità di missione al portale ministeriale [www.incentivi.gov.it](http://www.incentivi.gov.it).

## **3. La sezione 'Attuazione misure PNRR' del sito istituzionale del Ministero**

L'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 evidenzia la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto.

A tal fine, **la circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022** sollecita le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR a *“individuare all'interno del proprio sito web una sezione denominata “Attuazione Misure PNRR” in cui pubblicare gli atti normativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l'attuazione delle misure di competenza”*.

La successiva Nota alle Amministrazioni MEF-RGS del 21 aprile 2022 specifica che la sezione *“Attuazione Misure PNRR”* deve essere *“articolata secondo le misure di competenza dell'amministrazione ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione e componente di riferimento”* e riportare *“gli atti legislativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento”*.

In ottemperanza alle disposizioni richiamate, **il MIMIT si è dotato di una sezione del sito istituzionale appositamente dedicata al PNRR**, all'interno della quale sono presenti:

- sottosezioni dedicate a ciascuna misura del Piano di competenza MIMIT, con una breve descrizione e tutti i provvedimenti emanati in attuazione delle stesse;
- una sottosezione dedicata ai documenti utili generali, come le circolari nazionali e la normativa comunitaria;
- una sottosezione dedicata alle agevolazioni PNRR attualmente aperte.

L'alimentazione costante del sito è compito del **Responsabile per le attività di informazione e comunicazione, individuato nel Dirigente dell'Ufficio di coordinamento della gestione di questa Unità di missione**, e dei funzionari dell'ufficio da quest'ultimo individuati, affiancati dalle Assistenze tecniche a ciò preposte, e avviene attraverso il raccordo con la Redazione Internet del Ministero.

Compito dell'Unità di Missione PNRR nella sua interezza è di segnalare prontamente al Dirigente dell'Ufficio di coordinamento della gestione eventuali modifiche/integrazioni da apportare nella sezione PNRR del sito istituzionale, anche a fini di maggior chiarezza e, tra alcuni mesi, in ragione delle novità che potranno derivare, nei prossimi mesi, dal processo di revisione della Decisione di esecuzione e dall'aggiunta del Capitolo Repower EU.

#### Il coordinamento nella predisposizione dei comunicati stampa e delle notizie web

Alla luce della rilevanza della comunicazione esterna in materia di PNRR, appare importante favorire la necessaria condivisione, tra Direzioni generali (e, se del caso, loro soggetti Attuatori e/o Gestori), **in fase preliminare all'emanazione**, dei contenuti di comunicati stampa, notizie o altre informazioni – che saranno poi oggetto di divulgazione alla stampa e/o di pubblicazione sul sito e altri canali media del Ministero, dei soggetti gestori e attuatori del Piano – che siano riferiti al PNRR: ciò al fine di garantire coerenza nei messaggi veicolati all'esterno.

Su quanto innanzi, le Direzioni generali titolari di misure, i soggetti attuatori e i soggetti gestori sono invitati a seguire il flusso di informazioni seguente:

- il Soggetto attuatore e/o Gestore, ove intervenga in tale processo, si raccorda con la Direzione generale titolare di misura;
- la Direzione generale predispone la bozza di notizia, comunicato stampa o altra informazione;
- prima di inoltrarla all'Ufficio stampa del Ministero, o contestualmente al suo invio, ne dà notizia ai due seguenti indirizzi email dell'Unità di missione: [pnrr-attuazione@mise.gov.it](mailto:pnrr-attuazione@mise.gov.it) e [pnrr@mise.gov.it](mailto:pnrr@mise.gov.it);
- l'Unità di missione PNRR formula le sue osservazioni ed eventuali commenti in merito, restituendoli alla Direzione generale e all'Ufficio stampa;
- il comunicato stampa o altra news è pubblicata, dopo il positivo vaglio dell'Ufficio stampa del Ministero o del Webmaster del sito MIMIT, se trattasi di news da pubblicare sul sito web.





È possibile derogare alla presente procedura solo in caso vi sia estrema urgenza di emanare il comunicato o pubblicare la notizia (es. l'Unità di missione potrà essere contattata anche per le vie brevi e, permanendo l'assenza di riscontro entro un termine compatibile con i vincoli di pubblicazione della notizia, procedendo anche in assenza di esso).

#### **4. Modalità e contenuti minimi delle comunicazioni relative alle opportunità PNRR e ai risultati ottenuti tramite l'attuazione del Piano**

Il PNRR, come è noto, è un programma di performance e l'erogazione delle tranches di finanziamento all'Italia da parte della Commissione europea è subordinata al raggiungimento di determinati risultati quantitativi (target) o qualitativi (milestone), concordati con la Commissione nella fase di predisposizione del Piano.

In tale quadro, i risultati afferenti ai progetti PNRR di competenza MIMIT, dipendono in parte anche dalla risposta proveniente della platea dei soggetti beneficiari. È pertanto fondamentale **assicurare agli interventi PNRR un'adequata promozione**:

- **dell'esistenza di opportunità di incentivo/investimento/appalto** e delle relative **modalità di partecipazione e di presentazione delle domande**, affinché i potenziali beneficiari (imprese ed enti di ricerca, se trattasi di incentivi; sistema imprenditoriale di settore, se trattasi di appalti) di misure PNRR ne vengano a conoscenza;
- **dei dati sullo stato di avanzamento delle singole misure del Piano**, inclusi i **risultati tangibili progressivamente raggiunti**;
- **delle valutazioni in itinere e d'impatto che le misure del Piano producono o saranno in grado di produrre**, una volta a regime, sul sistema paese (sull'occupazione, nelle filiere maggiormente strategiche)<sup>1</sup>;
- **delle informazioni sulla qualità della spesa**, tra cui, a titolo esemplificativo, si annoverano: la percentuale di risorse destinata alle regioni del Mezzogiorno, la promozione della parità di genere e generazionale ed altro ancora.

L'importanza di un'adequata promozione, superata la fase di prima attuazione del Piano, è insita nella centralità del PNRR nel dibattito pubblico, oltre che nell'esigenza del Ministero di procedere nella sua attuazione ispirandosi al concetto di *accountability*.

La diffusione delle informazioni, attraverso i diversi canali di comunicazione di cui il Ministero si avvale, deve quindi avere carattere di **periodicità** ed essere effettuata **in raccordo con quanto pubblicato dal MEF IG PNRR su Italia Domani**.

È di particolare importanza dare risalto esterno attraverso la pubblicazione di notizie ad hoc (sito istituzionale, social, portali dedicati), con particolare riguardo alle opportunità di incentivo/investimento (come già indicato nel precedente paragrafo 2) e, man mano che l'attuazione del piano progredisce, ai risultati conseguiti.

---

<sup>1</sup> Alla luce del disposto di cui all'art. 8, comma 5bis, decreto legge 77/2021, in fase di attuazione presso il Ministero.





Si segnala l'importanza che, nel testo da comunicare siano presenti, quali elementi minimi:

- l'esplicito richiamo al PNRR, da inserire nel titolo o, in alternativa, ove utile a fini di chiarezza o efficacia della comunicazione, nel sottotitolo;
- nel testo la denominazione misura PNRR di riferimento.

L'individuazione dei più opportuni canali di comunicazione spetta alla Direzione generale titolare della misura, con il supporto dell'Unità di missione scrivente (Ufficio di coordinamento della gestione) e in raccordo, come di consueto, con l'Ufficio stampa del Ministero.

Parimenti, potranno essere promossi dalle Direzioni titolari, in sinergia con l'Unità di missione PNRR, appositi **eventi informativi o incontri**, per i quali, se di particolare rilevanza, tramite questo Ufficio **potranno essere veicolati anche all'Ufficio di Roma della Commissione e del Parlamento europeo**, per il patrocinio o la co-organizzazione o partecipazione, come da intese già in tal senso assunte con tali Uffici.

L'Unità di missione scrivente resta a disposizione per supportare Direzioni generali, soggetti attuatori e gestori delle misure nello svolgimento delle azioni innanzi descritte.



## SEZIONE 2 – TRASPARENZA BENEFICIARI E PAGAMENTI. OPEN DATA. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, MODALITÀ E FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PNRR.

### 5. Principi generali e ricostruzione normativa, nazionale ed europea, in materia

**Il Ministero** – su impulso e con il coordinamento dell'Unità di Missione scrivente – **intende elevare il grado di trasparenza dell'azione pubblica finalizzata all'attuazione delle misure del PNRR, rispetto agli standard minimi ad oggi esistenti.**

Elevando il grado di trasparenza si intende non solo ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza che riguardano la Pubblica Amministrazione<sup>2</sup> e il PNRR, ma **tendere alla massima accessibilità dei dati, al fine di favorire e promuovere la partecipazione degli stakeholder e il controllo civico.** L'Unità di missione PNRR assicurerà, nel dare attuazione a tali principi, il massimo grado di raccordo con l'Ispettorato generale per il PNRR rispetto a quanto già programmato relativamente al rilascio, in formato aperto, sul portale Italia domani, di alcune informazioni relative all'attuazione del Piano.

Nei paragrafi che seguono, si affrontano, a tal fine, i seguenti temi:

- Il contemperamento tra le regole europee sulla pubblicazione dei dati sui beneficiari di risorse PNRR e dei pagamenti (art. 34 Reg. UE 2021/241 e similari regole per Repower EU) con il diritto alla tutela e riservatezza dei dati personali;
- Le modalità e gli standard di pubblicazione dei dati predetti, il più possibile in formato open data, anche al fine di consentire ai fruitori di tali dati l'elaborazione degli stessi.

L'amministrazione intende infatti intraprendere un percorso finalizzato a consentire una **modalità di accesso, standardizzata ed immediata, ad informazioni aggiornate ed organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR**, in coerenza e (per quanto rilevante) in aggiunta ai già consueti obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

---

<sup>2</sup> Sul punto, è utile ricordare che l'istituto dell'accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2, decreto legislativo n. 33 del 2013, cd. decreto trasparenza). Chiunque sia interessato, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, può presentare una richiesta di accesso civico generalizzato tramite compilazione del modulo disponibile online nella sezione Amministrazione trasparente. Il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni – salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge – è previsto dal decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il decreto trasparenza. L'accesso civico generalizzato promuove la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Parimenti, come innanzi indicato, d'intesa con il RPCT del Ministero, si segnala che un elevato grado di trasparenza, con le correlate procedure e modalità attuative, costituisce importante presidio rispetto ai rischi di frode, corruzione e riciclaggio, oltre che dei fondamentali principi di pubblicità e trasparenza dell'agire pubblico. Si rimanda, con riferimento a tali temi, alla Nota UDM PNRR 7/2023 e alla Circolare MEF RGS 27/2023.

## **6. I principi del trattamento di dati personali in ambito pubblico**

### La normativa europea e nazionale vigente

Ai fini di quanto innanzi esposto, è utile in questa sede richiamare i limiti posti dalla normativa sul trattamento dei dati personali rispetto agli obblighi di trasparenza pubblicistici e di comunicazione di matrice europea, anche a beneficio di tutti i soggetti attuatori, gestori e delle Direzioni generali MIMIT titolari di misure PNRR.

Punto di riferimento in materia di *data protection* è certamente il Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), con il quale il Legislatore europeo ha voluto uniformare e armonizzare la normativa europea relativa alla protezione dei dati personali.

Il Legislatore nazionale è intervenuto con l'adozione del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19 settembre 2018, con l'obiettivo di adeguare il quadro normativo italiano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

**Il trattamento di dati personali, per essere conforme alla normativa, deve innanzitutto svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali previsti dall'art. 5 del Regolamento europeo – che sono il principale strumento di verifica di idoneità del trattamento.**

A tale riguardo:

- il trattamento è lecito quando è conforme alla legge e corretto quando avviene in modo tale da rispettare la volontà di tutela della legge, ossia senza artifici, raggiri o pressioni indebite nell'acquisizione dei dati.
- I dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo conforme a queste finalità che devono essere rese note all'interessato.
- I dati devono, inoltre, essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti, in una logica generale di minimizzazione dei dati trattati. A ciò si aggiunge il principio di esattezza dei dati che richiede un'attenta verifica sia in sede di raccolta, che in seguito, ed è strettamente legato all'identità personale dell'interessato e alla sua rappresentazione esteriore.
- Inoltre, i dati devono essere conservati per il tempo necessario a realizzare le finalità per i quali sono stati raccolti, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.



- Il trattamento deve, inoltre, garantire adeguati livelli di integrità e sicurezza dei dati che rappresentano anch'essi principi cardine del trattamento.

In una logica di gestione del rischio e responsabilizzazione dei titolari del trattamento, il Regolamento prevede il nuovo **principio dell'accountability**. In virtù di tale principio, il titolare è chiamato a implementare misure in grado di proteggere efficacemente i dati personali fin dal momento della progettazione di processi e modelli di trattamento, garantendo il principio di necessità nel corso dell'esecuzione dei trattamenti, con riferimento alla quantità di dati trattati, ai tempi di conservazione e ai livelli di accessibilità.

I principali strumenti di responsabilizzazione sono sintetizzati **nell'approccio privacy by design e by default**, nella nomina del Responsabile per la Protezione dei dati Personali e nell'adozione del Registro dei trattamenti.

È fondamentale specificare che le previsioni su indicate riguardano solo quelle informazioni che possano essere qualificate come **dati personali in quanto riferiti a una persona fisica**, secondo la definizione dell'art. 4 GDPR) e non anche dati che invece siano riferibili a una determinata persona giuridica.

#### La comunicazione e la diffusione dei dati personali in ambito pubblico

A seguito della riforma del Codice privacy, l' art. 2-ter, comma 1 *bis*, dispone che un'amministrazione pubblica<sup>3</sup> può effettuare trattamenti di dati personali qualora essi "siano necessari per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti".

La comunicazione dei dati personali da parte di amministrazioni o soggetti pubblici e la diffusione di dati personali sul sito istituzionale di un ente pubblico<sup>4</sup> – qualora siano trattamenti necessari per "adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento" o comunque "per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento - sono lecite ove, alla stregua dell'art. 2-ter del Codice, siano, alternativamente:

- previste da "norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali";

---

<sup>3</sup> Ai sensi all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

<sup>4</sup> Prima del decreto capienze, la base giuridica di diritto nazionale di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) era costituita «esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Ciò ovviamente valeva con riferimento alla diffusione e alla comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

- necessarie “per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti”, previa comunicazione al Garante almeno dieci giorni prima dell’inizio del trattamento.

**Sul delicato rapporto tra obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza e privacy**, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha spesso avuto modo di precisare, in linea con la normativa, che, **anche nel caso in cui una Pubblica amministrazione abbia un obbligo normativo di pubblicare dei dati sul proprio sito web, occorre sempre procedere alla selezione dei dati da pubblicare e verificare se sussistono i presupposti per oscurare alcuni o parte di essi** (per impedire l’individuazione dell’interessato) nel caso in cui le finalità del trattamento possano essere raggiunte anche senza pubblicare i dati personali dell’interessato (ciò in applicazione del principio di minimizzazione).

In particolare, in ottemperanza al principio di “minimizzazione dei dati”, anche in presenza di un obbligo di pubblicazione, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque diffondere i dati personali eccedenti o non pertinenti<sup>5</sup>.

L’Amministrazione, infatti, deve selezionare i dati personali da inserire negli atti e documenti, “verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni”, qualora riscontri l’esistenza di un obbligo normativo riguardo alla pubblicazione di tali atti o documenti sul proprio sito.

Ciò, in quanto i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Nel caso del PNRR, la diffusione dei dati personali inclusi in atti e documenti di concessione del beneficio – come di seguito riportata –, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, si può intendere necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite, visto l’interesse pubblico sotteso alla pubblicizzazione e diffusione dei dati sull’attuazione PNRR, anche in conformità agli obblighi di comunicazione di matrice europea.

## **7. Obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza**

La principale fonte del diritto nazionale che prevede una serie di obblighi di pubblicazione di documenti, dati e informazioni da parte della pubblica amministrazione è il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, c. d. “decreto trasparenza”, i cui contenuti sono stati specificati nelle Linee Guida ANAC 1310/2016 e, con specifico riferimento al MIMIT, dall’Allegato 9 – Adempimenti

---

<sup>5</sup> cfr. «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicate in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), doc. web n. 3134436, parte seconda, parr. 1 e 3.a.).



Trasparenza del PIAO MIMIT 2023-2025, cui si rinvia per le indicazioni specifiche (cfr. link [https://www.mimit.gov.it/images/stories/trasparenza/2023/PIAO\\_All.9\\_Flusso\\_attività\\_Trasparenza.pdf](https://www.mimit.gov.it/images/stories/trasparenza/2023/PIAO_All.9_Flusso_attività_Trasparenza.pdf) ).

L'inadempimento di tali obblighi di pubblicazione è fonte di responsabilità ex art. 46 del d. lgs. n. 33/2013, nonché sanzionata ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto.

In particolare, l'art. 26, comma 2, del decreto trasparenza stabilisce che **le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro<sup>6</sup>** – tra cui figurano gli atti di attuazione delle misure PNRR.

**Deve essere pubblicato, inoltre, l'elenco complessivo dei soggetti beneficiari di tali atti<sup>7</sup>.**

Tale pubblicazione costituisce, ai sensi dell'art. 26, comma 3, “costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario”, tanto che la “mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse.

**L'adempimento di tale obbligo**, congiunto con le previsioni del prima menzionato art. 34 del Regolamento UE 2021/241, **richiede all'Unità di missione e alle Direzioni generali**

---

<sup>6</sup> In particolare, l'art. 27, d. lgs. n. 33/2013 richiede la pubblicazione dei seguenti dati:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto.

<sup>7</sup> L'amministrazione, ai sensi dell'art. 4-bis, c. 2, D. Lgs. 33/2013, deve inoltre pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e permetterne la consultazione in relazione: alla tipologia di spesa sostenuta; all'ambito temporale di riferimento; ai beneficiari. La deliberazione ANAC n. 1310/2016 precisa che per “*tipologia di spesa sostenuta*” si intendono sia le uscite correnti che in conto capitale, tra cui i contributi agli investimenti e che ciò debba essere fatto con cadenza almeno trimestrale e in formato tabellare. In via ordinaria ed al fine di adempiere a tale obbligo, il MIMIT pubblica i dati sui pagamenti al seguente link <https://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/dati-sui-pagamenti>. I dati pubblicati sono liberamente esportabili e scaricabili in formato xls. Con riferimento ai pagamenti da risorse PNRR, sono in corso approfondimenti con il MEF IG PNRR al fine di replicare anche per tali casi le soluzioni di interoperabilità tra i sistemi di pagamento e i sistemi di pubblicità a fini di trasparenza, già esistenti per i casi di pagamenti effettuati in contabilità ordinaria.



**titolari di misure PNRR di garantire che vi sia piena trasparenza sui beneficiari delle risorse PNRR**, anche in virtù del loro ruolo di vigilanza sull'operato dei Soggetti attuatori e gestori, cui sono legate da convenzioni e/o accordi comunque denominati.

**L'Unità di missione, quindi, con la presente Nota**, d'intesa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero, **propone una prima soluzione applicativa finalizzata all'attuazione del predetto obbligo**, riservandosi di effettuare ogni utile modifica o integrazione alle previsioni che seguono, in relazione alle evoluzioni che in materia potranno essere indicate, nei prossimi mesi, dagli organismi di coordinamento nazionale del PNRR e dall'ANAC, con particolare riferimento all'aggiornamento annuale dell'Allegato 9 del PIAO MIMIT, che sarà adottato entro il prossimo 31 gennaio.

## **8. Le modalità e gli standard di pubblicazione dei dati**

I dati, e in particolar modo i dati sull'attuazione del PNRR, costituiscono uno dei principali patrimoni digitali della pubblica amministrazione. Pertanto, la valorizzazione di questo patrimonio digitale è un obiettivo strategico perseguito in ambito sia europeo che nazionale.

La strategia di data governance delineata a livello nazionale si propone di sfruttare il patrimonio informativo della PA secondo due principali direttrici:

- a) condividere i dati tra le pubbliche amministrazioni, perché possano essere utilizzati nell'ambito dei fini istituzionali propri di ciascuna amministrazione;
- b) **rendere disponibili i dati della PA in formato aperto (open data), consentendo il riutilizzo dei dati da parte di chiunque e per qualunque scopo, anche commerciale** (purché non vi siano particolari restrizioni).

### Condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni

L'art. 50 del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) individua gli obblighi posti a carico delle pubbliche amministrazioni volti a consentire la fruizione e il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico.

La norma in esame, innanzitutto, prevede che i dati delle pubbliche amministrazioni devono essere formati, raccolti, conservati in modo tale da renderli accessibili e disponibili, così da consentirne la fruizione e la riutilizzazione, sia alle altre pubbliche amministrazioni, che ai privati.





È previsto che ciascuna amministrazione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e dei limiti al diritto di accesso stabiliti dall'art. 24 della L. n. 241/1990, renda accessibile e fruibile alle altre amministrazioni qualunque dato trattato, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, eccetto quelli necessari per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.

### Open data

L'attenzione agli open data delle pubbliche amministrazioni si sviluppa in ambito europeo a partire dall'adozione della direttiva (CE) 2003/98, relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico (poi rivista dalla direttiva (UE) 2013/37), con la quale è stato introdotto **l'obbligo per gli enti pubblici degli stati membri dell'UE di mettere a disposizione i propri dati e rispettivi metadati in qualunque formato e, quando possibile, in formato aperto e leggibile meccanicamente.**

La direttiva (CE) 2003/98 oggi è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2019/1024 (relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico), che ha elevato la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico a obiettivo strategico dell'Unione.

Affinché la diffusione dei dati messi a disposizione del settore pubblico avvenga in condizioni eque e non discriminatorie, dunque, si prevede il preciso obbligo in capo agli Stati membri di formare dati di tipo aperto<sup>8</sup>.

Per quanto concerne la disciplina nazionale, il Codice dell'amministrazione digitale, all'art. 1, comma 1, lett. I-ter, definisce i "dati di tipo aperto" come quei dati che presentano le seguenti caratteristiche:

- 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- 2) sono accessibili in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico e sono provvisti dei relativi metadati;
- 3) sono resi disponibili gratuitamente oppure ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione (salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36).

I principi propri del concetto di dato aperto sono, quindi, i seguenti:

---

<sup>8</sup> Il concetto è stato ribadito nella Strategia europea per i dati (Comunicazione COM(2020) 66), in cui si prevede la possibilità di un nuovo intervento legislativo europeo in materia.

- **disponibilità e accessibilità**, per cui i dati devono essere disponibili nel loro complesso, per un prezzo non superiore a un ragionevole costo di riproduzione, preferibilmente mediante scaricamento da internet. I dati devono essere inoltre disponibili in un formato utile ed elaborabile;

- **riutilizzo e redistribuzione**, per cui i dati devono essere forniti a condizioni tali da permetterne il riutilizzo e la redistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati;

- **partecipazione universale**, per cui tutti devono essere in grado di usare, riutilizzare e redistribuire i dati. Non devono essere poste discriminazioni di ambiti di iniziativa in riferimento a soggetti o gruppi di persone. Per esempio, il divieto di utilizzare i dati per scopi commerciali o le restrizioni che permettono l'uso solo per determinati fini non sono contemplabili con la suddetta definizione.

**L'amministrazione è sempre tenuta, quindi, a rendere disponibile il proprio patrimonio informativo di dati e documenti digitali con licenze di tipo aperto che consentano il riuso (anche commerciale) e la maggiore elaborazione possibile**, nel rispetto esclusivamente della riservatezza dei dati personali e delle altre norme vigenti sulla confidenzialità di determinate categorie di informazioni.

#### **9. Le modalità di pubblicazione dei dati PNRR MIMIT nella fase di prima applicazione della presente direttiva**

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi innanzi indicati e, al contempo, di non aggravare gli oneri amministrativi che incombono sui soggetti chiamati ad attuare le misure del PNRR, questa Unità di missione pone in essere un'azione in due step:

- d'intesa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero, **curare l'integrazione, tramite rimandi incrociati, tra le Sezioni 'Amministrazione trasparente' e 'Attuazione PNRR' del sito web istituzionale;**
- **provvedere all'utilizzo**, a fini della trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti effettuati con risorse PNRR, **dei dati già presenti nel portale istituzionale Italia Domani nell'apposita sezione denominata ["Catalogo Open data Italia Domani"](#).**

Il Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, rende accessibili i dati sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto – in formato elaborabile e navigabile –, assieme ai costi programmati e ai milestone e target perseguiti, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 1043 e 1044 della legge 30 dicembre 2020 e del DM attuativo 15 settembre 2021 dedicato al monitoraggio dei progetti PNRR.

In osservanza di tali norme, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS, specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR (nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente). ReGiS è interoperabile con le principali banche



dati nazionali e garantisce l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in ordine al monitoraggio degli investimenti pubblici, aggiornando costantemente la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell'invio dei dati.

**Le Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR sono, a loro volta, responsabili della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti nel sistema REGIS. La tempestiva e completa implementazione del sistema Regis è preconditione anche a fini degli adempimenti di trasparenza di cui alla presente Nota<sup>9</sup>.**

La compiuta compilazione delle informazioni richieste dal sistema REGIS consente infatti di disporre dei dati rilevanti anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione con finalità di trasparenza, di cui si è detto innanzi.

I diversi soggetti dell'Amministrazione coinvolti nell'attuazione del PNRR – **i soggetti attuatori, i soggetti gestori, le Direzioni generali e l'Unità di missione**, ciascuno rispetto alle proprie specifiche competenze o alla diversa titolarità degli interventi – **devono adempiere agli obblighi di trasparenza relativamente ai dati del cui caricamento sul Regis sono responsabili.**

### **L'interazione tra il portale Italia Domani e il sito del MIMIT**

Si ritiene adeguato e proporzionato – in via di prima attuazione della presente Nota – inserire rinvii e rimandi incrociati tra le sezioni “Attuazione PNRR” e “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero, nonché tra le stesse e la sezione “Catalogo Open data Italia Domani”, presente sull'omonimo sito.

La sezione “Catalogo Open data Italia Domani”, in particolare, contiene diversi set di dati, ognuno in formato libero scaricabile ed elaborabile, relativi ai seguenti aggregati:

- Milestone e Target – Programmazione PNRR
- Localizzazione progetti con CUP

---

<sup>9</sup> Le amministrazioni devono raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso (art. 22, par. 2, lett. d):

- il nome del destinatario finale dei fondi;
- il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
- il/inome/i,il/icognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- L'elenco delle misure PNRR con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione.



- Progetti PNRR con numerose colonne di dati per progetto
- Soggetti beneficiari
- TAG dei progetti (clima e digitale)
- Mappatura indicatori comuni
- Avanzamento indicatori comuni
- Indicatori
- Gare con CIG e CUP
- Quadro finanziario del progetto e altre fonti di finanziamento
- Bandi e avvisi.

Il semplice filtraggio di tali dati relativamente alle misure del MIMIT consentirà di disporre non solo delle informazioni necessarie ma di un ampio portato di dati, in considerazione della vastità e varietà dei set indicati.

**Infine, il Ministero potrà definire un proprio ed autonomo set di dati, integrato, da utilizzare per le diverse finalità fin qui descritte,** in vista delle prossime elaborazioni dei dati e delle evoluzioni attese in termini di rilascio degli stessi, anche alla luce della pratica applicativa dei primi mesi di attuazione della presente Nota.

In tale ottica, si invitano le Direzioni generali titolari di misure, i soggetti attuatori e gestori a segnalare all'Unità di missione PNRR eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente Nota e nell'applicazione pratica dei principi enucleati.

Adottata il 6 novembre 2023 ed in  
vigore dalla data di notifica alle  
Direzioni generali titolari di misure

Il Direttore generale



**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

[pnrr@mise.gov.it](mailto:pnrr@mise.gov.it)

[pnrr-attuazione@mise.gov.it](mailto:pnrr-attuazione@mise.gov.it)

[pnrr-monitoraggio@mise.gov.it](mailto:pnrr-monitoraggio@mise.gov.it)

[pnrr-rendicontazione@mise.gov.it](mailto:pnrr-rendicontazione@mise.gov.it)